

La società in nome collettivo

Nozione

La nozione di società in nome collettivo è dettata dal codice civile, all'**art. 2291** in cui è definita tale, quella società avente tutti i soci solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

A differenza della società semplice, non producono effetti nei confronti dei terzi tutti i patti che hanno per oggetto la limitazione della responsabilità ovvero l'esclusione della solidarietà.

La società in nome collettivo è, più genericamente, un prototipo della più ampia categoria di società che ha come scopo l'esercizio di attività commerciale e, in quanto tale, è soggetta, a differenza della società semplice, ad una rigida disciplina del rispetto dell'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, in particolare, nella sezione ordinaria. La mancata iscrizione nel registro delle imprese non comporta l'invalidità o l'inesistenza della società, ma la sua irregolarità. L'irregolarità comporta l'assoggettamento alle norme relative alla società semplice con l'esclusione della possibilità di limitare la responsabilità per alcuni soci e l'inopponibilità verso i terzi in buona fede della non conoscenza delle limitazioni ai poteri di rappresentanza dei soci.

La società in nome collettivo regolare comporta differenze marcate rispetto alla società semplice relativamente alla riconoscibilità di una maggiore autonomia patrimoniale non potendo, il creditore particolare del socio, pretendere la liquidazione della quota finché dura la società e relativamente alla responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.

La società in nome collettivo è regolamentata dagli **artt. 2291-2312 c.c.** e, dove espressamente richiamate, da alcune norme regolamenti la società semplice.

L'**art. 2295 c.c.** stabilisce il contenuto minimo richiesto per la redazione dell'**atto costitutivo**.

L'atto costitutivo della società deve essere portato a conoscenza dei terzi attraverso la pubblicazione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. In base all'**art. 2296 c.c.**, l'atto costitutivo, redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, deve essere depositato dagli amministratori ovvero dal notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula presso il registro delle imprese della provincia in cui ha sede la società. Se gli amministratori non dovessero provvedere al **deposito dell'atto costitutivo**, nel termine di trenta giorni, il comma 2 dell'**art. 2296 c.c.** prevede la possibilità, per ciascun socio, di provvedervi a spese della società ovvero far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

L'atto costitutivo può essere soggetto a modifiche da parte dei soci, i quali devono decidere, salvo patto contrario inserito nel contratto, all'unanimità, ad esclusione di delibere di fusione e trasformazione in società di capitali per le quali sono previste delibere a maggioranza. (**Proroga del termine**)

Gli amministratori devono provvedere all'**iscrizione delle modifiche dell'atto costitutivo** presso l'ufficio del registro delle imprese, anche nel caso di riduzione del capitale sociale, di recesso del socio o di proroga del termine.

La **riduzione del capitale** si ha nel caso in cui i soci decidessero di ridurlo perché ritenuto esuberante per l'esercizio dell'attività sociale. Poiché il capitale è strettamente legato al pagamento di debiti sociali, i terzi creditori ne devono essere informati per difendersi da un eventuale pregiudizio derivante dalla riduzione del capitale stesso. I terzi creditori possono impedire il procedersi della riduzione di capitale proponendo opposizione entro tre mesi dalla delibera di riduzione. La riduzione del capitale avviene attraverso il rimborso ai soci delle quote pagate in esubero attraverso la liberazione degli stessi soci dall'obbligo di ulteriori versamenti.

Il **recesso del socio** è la possibilità concessa ai soci di recedere nel caso di continuazione delle operazioni sociali benché sia intervenuta la scadenza del termine della società. In base al comma 3 **art. 2307 c.c.**, i soci possono sempre recedere dalla società con preavviso, così come disciplinato dall'art. 2285 c.c., ed il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore applicandosi la disciplina dettata dall'**art. 2270 c.c.**

*Il capitale sociale, indicato negli **artt. 2303 e 2306 c.c.** è una nozione diversa da quella di patrimonio sociale, il quale è formato dai beni e dai rapporti giuridici attivi facenti capo alla società. All'inizio della società, il capitale coincide con il valore del patrimonio sociale, nel corso della vita della società, mentre il capitale rimane inalterato fino a quando non intervenga una modifica del contratto, il patrimonio sociale varia quotidianamente.*

Il primo comma dell'**art. 2303 c.c.** vieta la ripartizione di somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti mentre il secondo comma dell'**art. 2303 c.c.** detta un'altra norma a salvaguardia dell'integrità del capitale sociale, se si verifica una perdita di capitale sociale, non è possibile dare luogo alla ripartizione di utili fino a quando il capitale non sia integrato o ridotto in misura corrispondente. In base a tale norma è utile distribuibile non quello conseguito nel corso di un singolo esercizio, ma l'utile rappresentato da una eccedenza del patrimonio sociale rispetto al capitale.

Il divieto di concorrenza

In base all'art. 2301 c.c. i soci della società in nome collettivo hanno l'obbligo legale di non esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società di cui appartiene, né partecipare in qualità di socio illimitatamente responsabile in una società avente ad oggetto l'esercizio di una attività concorrente con la prima. I soci possono, comunque, acconsentire all'esercizio di un'attività concorrente da parte di un socio oppure si presume che l'abbiano fatto, se ne erano a conoscenza e non sono intervenuti per impedirlo.

La responsabilità dei soci

I soci della società in nome collettivo sono, nessuno escluso, responsabili personalmente ed illimitatamente per l'adempimento delle obbligazioni sociali. Pertanto tutti i patti riguardanti limitazioni di responsabilità per i soci sono considerati nulli nei confronti dei terzi pur avendo valore nei rapporti interni.

In base all'art. 2304 c.c., anche se la società è in liquidazione, i creditori sociali non possono chiedere il soddisfacimento delle proprie obbligazioni ai singoli soci, pretendendone il pagamento, finché non è stato escusso il patrimonio sociale.

Scioglimento e liquidazione della società

La società in nome collettivo si scioglie per le medesime cause previste relativamente alla società semplice: **decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale, impossibilità sopraggiunta di conseguire l'oggetto, volontà unanime dei soci, mancanza della pluralità dei soci, altre cause previste nel contratto sociale**. Il codice civile però all'art. 2308 c.c. aggiunge ulteriori cause di scioglimento, che si hanno nell'ipotesi di sentenza dichiarativa di fallimento, a meno che la società svolga un'attività non commerciale, e nell'ipotesi di provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge.

La **procedura di liquidazione** ha inizio attraverso la nomina dei **liquidatori** il cui atto, secondo quanto stabilito dall'art. 2309 c.c., se si tratta di società in nome collettivo regolare, deve essere

reso noto attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese entro quindici giorni dalla delibera di nomina.

La procedura liquidatoria segue il medesimo *iter* di quello dettato per la società semplice.

Il bilancio finale, sottoscritto dai liquidatori, unitamente al piano di riparto, deve essere comunicato ai soci mediante raccomandata e si intende approvato se gli stessi, nei due mesi successivi alla comunicazione, non abbiano impugnato i documenti finali. Nel caso di impugnazione, con azione da proporre giudizialmente, del bilancio e del piano di riparto, i liquidatori possono chiedere l'esame delle controversie relative alla liquidazione separatamente dall'esame delle questioni sorte sulla divisione, alle quali i liquidatori possono restare estranei.

Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori sono liberati nei confronti dei soci e, in base al dettato dell'**art. 2312 c.c.** devono chiedere la **cancellazione della società del registro delle imprese**. I liquidatori, inoltre, devono provvedere al deposito delle scritture contabili e dei documenti che non spettano ai singoli soci, presso le persone designate dalla maggioranza dei soci.

La cancellazione della società dal registro delle imprese, però, non comporta la conseguente estinzione della stessa. Infatti i creditori sociali non soddisfatti possono agire nei confronti della società ovvero nei confronti dei liquidatori i quali devono ricostituire il patrimonio e consentire il soddisfacimento dei creditori sociali.

La Corte Costituzionale, con **sentenza n. 319 del 21 luglio 2000**, è intervenuta ponendo il limite temporale di un anno per l'applicazione dell'**art. 10 legge fallimentare**, a decorrere dalla data di cancellazione delle società dal registro delle imprese.

Roberto Conforto